

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DI ARIZZANO, PREMENO E VIGNONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

Delibera n° 6

22.05.2017

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE.

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno VENTIDUE del mese di MAGGIO alle ore 19.00 presso la sede del Comune di Arizzano sita in Via Roma n. 1 e nella sala riservata per le riunioni, regolarmente adunato previa notifica e recapito in tempo utile di avviso scritto a tutti i Componenti, si è riunito, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, in sessione ordinaria di 1^a convocazione ed in seduta pubblica il Consiglio dell'Unione in oggetto indicata.

Fatto l'appello nominale, risultano:

Nominativo	Presente	Assente	Peso
CALDERONI Enrico (Sindaco Arizzano)	X		0,46
LAVECCHIA Letizia (consigliere maggioranza Arizzano)	X		0,46
BRUSA Mauro (Sindaco Premeno)	X		0,24
BOSOTTI Marta (consigliere maggioranza Premeno)	X		0,24
MOSINI Enrico (consigliere minoranza Premeno)	X		0,24
ARCHETTI Giacomo (Sindaco Vignone)	X		0,30
SENA Loredana (consigliere maggioranza Vignone)	X		0,30
VERAZZI Magda (consigliere minoranza Vignone)		X	0,30
TOTALE	7	1	2,24

Assenti giustificati Signori: VERAZZI Magda

Il peso di 2,54 è così ripartito: Comune di Arizzano = 0,92 (pari al 46 % quarantasei per cento), Comune di Premeno = 0,72 (pari al 24 % ventiquattro per cento), Comune di Vignone = 0,90 (pari al 30 % trenta per cento).

Per la validità della seduta consiliare è necessaria la presenza di almeno cinque (5) consiglieri che devono rappresentare il peso di almeno 1,60 (uno virgola sessanta) pari al peso di 53,33 dei Consiglieri assegnati, computando a tal fine anche il Presidente.

Il peso dei consiglieri presenti è di 2,24.

Assume la presidenza ai sensi dell'art. 17 dello Statuto il Sindaco di Arizzano Sig. CALDERONI Enrico

Con la partecipazione del Segretario Comunale dr. Giovanni BOGGI ai sensi di quanto stabilito dall'art. 29 dello Statuto, che provvede alla redazione del presente verbale.

Previe le formalità di legge e constatata la legalità della seduta, ai sensi dell'art. 13 comma 12 dello Statuto, il Consiglio dell'Unione passa alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Premesso che nel D.Lgs. n° 267/2000 sono contenute le disposizioni in materia di ordinamento degli enti locali e che nello Statuto definite dal è riservato allo Statuto stabilire le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente, specificando, in particolare, le attribuzioni degli organi di governo dell'Unione medesima;

- l'art. 38 del citato D.Lgs. n° 267/2000 prevede, fra l'altro, che il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto, sia disciplinato da un regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri, che preveda in particolare le modalità per la convocazione di detto organo, la presentazione e la discussione delle proposte, nonché il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute;
- dalle disposizioni sopra citate, si evidenzia come il regolamento del consiglio linee guida delle attività del consiglio previste, peraltro, nello Statuto dell'Unione dei Comuni di Arizzano Premezzo e Vignone;
- l'art. 15, comma 2, dello Statuto stabilisce che il funzionamento del Consiglio è disciplinato dal regolamento che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte;
- infine le delibere del Consiglio debbono essere adottate a maggioranza dei Consiglieri presenti e delle quote di partecipazione, salvo che sia disposto diversamente dallo Statuto o dalla Legge;

Rilevata pertanto l'opportunità e la necessità di approvare il "Regolamento per il funzionamento del Consiglio dell'Unione", ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 15 dello Statuto;

Visto il "Regolamento per il funzionamento del Consiglio dell'Unione" costituito da n° 46 articoli e che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Considerato che il Responsabile del Servizio ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.;

Considerato che il Segretario dell'Unione, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i., ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

IL PRESIDENTE

Dopo ampio ed esauriente dibattito pone quindi in votazione l'O.d.G. con il seguente risultato:

Presenti e votanti . n°:	7	quote n°:	2,24
Astenuti..... n°:	0	quote n°:	0
Voti favorevoli n°:	7	quote n°:	2,24
Voti contrari..... n°:	0	quote n°:	0

Pertanto, sulla base delle risultanze della votazione di cui sopra, l'Assemblea

DELIBERA

- 1) di approvare il "Regolamento per il funzionamento del Consiglio dell'Unione" costituito da n° 46 articoli e che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il regolamento entrerà in vigore dopo che sia divenuta esecutiva la presente deliberazione di approvazione.



Comune di
Arizzano



Comune di
Premeno



Comune di
Vignone

UNIONE ARIZZANO PREMENO E VIGNONE

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Art. 1:
Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle attribuzioni del Consiglio dell'Unione Montana dei Comuni di Arizzano Premeno e Vignone, di seguito indicata per brevità Unione, in attuazione di quanto previsto dalla legge e dallo Statuto.
2. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a garantire il corretto funzionamento dell'assemblea, nonché ad assicurare la piena attuazione dell'autonomia organizzativa e funzionale del Consiglio dell'Unione montana.

Art. 2:
Sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono nella sala consiliare ove ha sede istituzionale l'Unione.
2. Le sedute consiliari possono avere luogo presso una sede diversa da quella abituale, ma in ogni caso nel territorio dei comuni facenti parte l'Unione.

Art. 3:
Interpretazione di questioni particolari

1. Quando nel corso delle sedute si presentano situazioni, questioni o temi che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto o dal presente Regolamento o non hanno riferimenti interpretativi in essi, la decisione è adottata dal Presidente, ispirandosi ai principi generali, sentito il parere del Segretario.
2. Le eccezioni sollevate dai consiglieri dell'Unione Montana, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente del Consiglio, che può sospendere la seduta per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando i temi e le questioni inerenti l'eccezione sollevata si presentino di particolare complessità, il Presidente del Consiglio, ripresi i lavori dell'assemblea, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione medesima a successiva seduta.
3. Sulle interpretazioni delle norme regolamentari, formalizzate mediante appositi atti deliberativi, non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni, fatte salve le ipotesi per cui le stesse siano generate da fattispecie innovative o casi particolari non altrimenti risolvibili.

Art. 4:
Competenza del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, con competenza, per quanto applicabile, prevista dalla legge per i Consigli Comunali e dallo Statuto.
2. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

Art. 5:
Presidenza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono presiedute, in conformità a quanto previsto dallo Statuto, dal Presidente dell'Unione, ed in sua assenza dal Vice Presidente.
2. In caso di assenza di entrambi presiede la seduta il consigliere più anziano d'età.

Art. 6:
Diritto d'iniziativa

1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.
2. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazione concernenti le materie comprese nella competenza del Consiglio stabilita dalla legge o dallo Statuto.
3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, è inviata al Presidente il quale la trasmette al Segretario e al Responsabile dell'ufficio competente per l'istruttoria di cui all'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000.
4. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.
5. Costituiscono emendamenti le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzione del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, in scritto, al Presidente, entro il giorno precedente quello dell'adunanza. Restano fermi i termini stabiliti dal Regolamento di contabilità per la presentazione di emendamenti ai documenti contabili nonché eventuali differenti termini previsti in regolamenti autonomamente disciplinati.
6. Ogni Consigliere può rivolgere al Presidente raccomandazioni o interrogazioni come svolgere interpellanze, mozioni od ordini del giorno. Non sono ammessi interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno formulati con frasi ingiuriose o sconvenienti. un giudizio sulla attività della amministrazione.

Art. 7
Richiesta di convocazione del Consiglio

1. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano almeno un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene all'Unione la richiesta dei Consiglieri, indirizzata al Presidente, che viene immediatamente registrata al protocollo generale.
3. Nel caso dell'inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, di cui al primo comma, provvede, previa diffida, il Prefetto, in conformità a quanto stabilito dal quinto comma dell'art. 39 del D.Lgs. n° 267/2000.

Art. 8
Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
2. I Consiglieri hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'Unione, esclusi quelli riservati per legge o Regolamento, in conformità dell'art. 43, comma secondo del D.Lgs. n° 267/2000 ed all'art. 24 della legge 7 agosto 1990 n° 241.
3. L'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma è effettuato dai Consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al Segretario.

Art. 9

Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

1. I Consiglieri, con motivata richiesta nella quale indicano le specifiche finalità d'uso connesse all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di deliberazioni del Consiglio e della Giunta, di decreti emessi dal Presidente, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione.
2. La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata dal Consigliere presso la Segreteria dell'Unione. La richiesta è ricevuta dal dipendente preposto su apposito modulo sul quale il Consigliere deve indicare gli estremi dell'atto di cui richiede copia ed apporre la data e la firma. Il modulo contiene la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata soltanto per l'esercizio delle funzioni connesse alla carica elettiva ricoperta.
3. Il rilascio delle copie avviene di norma entro i cinque giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi.
4. Il Segretario, qualora rilevi la sussistenza di divieti o impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa entro il termine di cui al precedente comma il consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.
5. Le copie vengono rilasciate in carta libera e non sono addebitabili al Consigliere rimborsi di costi di ricerca, misura, fotocopia e rilascio.

Art. 10

Doveri dei Consiglieri

1. E' dovere dei Consiglieri, regolarmente convocati, intervenire alle sedute del Consiglio giustificando le eventuali assenze al Presidente del Consiglio che ne fa prendere nota sul verbale.
2. I Consiglieri hanno facoltà di astenersi dal votare mediante espressa dichiarazione pur concorrendo alla formazione del numero legale occorrente per la validità della seduta.
3. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri o del coniuge e di parenti e affini fino al quarto grado civile, e di conseguenza devono allontanarsi dalla sala durante la trattazione del punto all'ordine del giorno.

Art. 11

Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda, rivolta al Presidente per conoscere se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta o sia esatta, se si intenda rendere noto al Consiglio il contenuto di determinati atti e documenti ritenuti dall'interrogante di utilità per lo studio e la trattazione di un argomento, se alcuna risoluzione sia stata presa o stia per prendersi su determinati oggetti.
2. La presentazione delle interrogazioni ha luogo mediante invio delle stesse al Presidente. Le interrogazioni sono poste all'ordine del giorno della prima seduta convocata dopo il loro invio. Laddove l'interrogante non si trovi presente in aula, essa si considera ritirata.
3. Se l'interrogante richiede risposta scritta, questa gli è trasmessa direttamente dal Presidente entro il termine di trenta giorni dalla presentazione dell'interrogazione.
4. L'interrogante potrà replicare alle dichiarazioni del Presidente per affermare se sia data oppure no, a suo giudizio, adeguata risposta alla domanda e per motivare, pertanto, la propria soddisfazione o insoddisfazione.

Art. 12:

Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Presidente per conoscere le ragioni ed i criteri in base ai quali si sia o non si sia provveduto in merito ad un dato problema e, in genere, i motivi o gli intendimenti della condotta dell'Amministrazione.

2. La presentazione delle interpellanze ha luogo mediante invio delle stesse al Presidente. Le interpellanze sono poste all'ordine del giorno della prima seduta convocata dopo il loro invio. Laddove l'interpellante non si trovi presente in aula, essa si considera ritirata.
3. Dopo le spiegazioni fornite dal Presidente, l'interpellante può dichiarare le ragioni per le quali egli sia o meno soddisfatto.
4. Qualora non sia soddisfatto ed intenda promuovere una discussione generale sulle spiegazioni che ha ricevuto ed un pronunciamento del Consiglio sull'operato dell'Amministrazione, potrà presentare una mozione che sarà iscritta all'ordine del giorno dell'adunanza successiva.

Art. 13:

Disposizioni comuni alle interrogazioni e alle interpellanze

1. Nello svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze possono interloquire soltanto i Consiglieri che le hanno presentate ed il Presidente.
2. Il limite di tempo per la presentazione dell'interrogazione o dell'interpellanza, la risposta del Presidente e la replica del Consigliere interrogante od interpellante è fissato, per ciascun intervento, in cinque minuti.

Art. 14:

Mozioni ed ordini del giorno

1. La mozione consiste in un documento motivato, riguardante affari di competenza dell'Unione, sottoscritto da uno o più Consiglieri, ed inteso a promuovere una deliberazione da parte del Consiglio.
2. Possono essere presentati al Consiglio anche ordini del giorno, intesi ad ottenere la pronuncia dell'opinione dell'organo su argomenti estranei alla competenza dell'Unione o comunque solo indirettamente interessanti la sua vita ed attività.
3. Le mozioni e gli ordini del giorno sono iscritti nell'agenda dei lavori della prima seduta del Consiglio dopo la loro presentazione mediante invio al Presidente.
4. Il Consiglio può decidere, tuttavia, che mozioni ed ordini del giorno presentati in corso di adunanza e che rivestono carattere di particolare urgenza ai fatti o eventi di attualità, siano discussi e votati seduta stante. Il provvedimento di ammissibilità del Consiglio deve conseguire, in ogni caso, l'unanimità dei voti dei membri presenti e delle quote rappresentate.

Art. 15:

Fissazione del giorno dell'adunanza

1. Il Presidente fissa il giorno e l'ora dell'adunanza del Consiglio e ad esso compete l'iscrizione all'ordine del giorno delle proposte da sottoporre alla discussione ed all'approvazione del Consiglio.
2. Nel caso in cui il Consiglio si riunisca per richiesta di almeno tre Consiglieri, verranno iscritte all'ordine del giorno le questioni proposte.
3. Allo stesso modo si procede laddove la riunione del Consiglio segua ad iniziativa del Prefetto.

Art. 16:

Convocazione del Consiglio

1. La convocazione del Consiglio è disposta dal Presidente o da chi legalmente lo sostituisce, mediante avviso scritto.
2. Il Consiglio è convocato:
 - a) **in sessione ordinaria**, per l'approvazione delle linee programmatiche, dei regolamenti per lo svolgimento delle funzioni o dei servizi affidati dai Comuni all'Unione, del bi-

lancio di previsione e del rendiconto di gestione, approvazione equilibri di bilancio e assestamento generale;

- b) **in sessione straordinaria**, per l'adozione dei diversi provvedimenti e, inoltre, in termine non superiore a venti giorni, quando la convocazione sia richiesta da almeno due Consiglieri;
 - c) **d'urgenza**, allorquando sia necessaria la sollecita trattazione di affari che non consentano in modo assoluto l'osservanza dei termini per la convocazione ordinaria o straordinaria. Il Presidente nell'avviso di convocazione dovrà motivare l'urgenza. Nel caso di sessioni d'urgenza, peraltro, laddove la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, ogni proposta di deliberazione può essere differita al giorno seguente.
3. Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del Prefetto, nei casi previsti dalla legge.

Art. 17:

Avviso di convocazione – Termini

1. L'avviso di convocazione, a firma del Presidente o di chi in sua vece convoca il Consiglio, deve indicare:
 - a) la data e l'ora della seduta;
 - b) il luogo della seduta;
 - c) l'indicazione se si tratti di prima o seconda convocazione;
 - d) l'eventuale indicazione del giorno e dell'ora in cui, in caso di seduta deserta, avrà luogo la seduta di seconda convocazione;
 - e) l'indicazione se si tratti di seduta ordinaria, straordinaria, d'urgenza;
 - f) l'elenco degli argomenti da trattare (ordine del giorno);
 - g) l'ufficio presso il quale sono depositati gli atti per la consultazione ovvero, l'eventuale indicazione della sezione del sito web dell'Unione sul quale gli atti sono disponibili;
2. L'avviso di convocazione deve pervenire ai Consiglieri, con le modalità previste dal successivo articolo, entro i seguenti termini:
 - a) **almeno cinque giorni** prima della data fissata per la seduta, in caso di sessione ordinaria;
 - b) **almeno tre giorni** prima della data fissata per la seduta, in caso di sessione straordinaria;
 - c) **almeno 24 ore** prima della data e dell'ora fissata per la seduta, in caso di riunione d'urgenza.
3. Qualora l'avviso di convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora della eventuale seconda, il nuovo invito sarà notificato ai soli Consiglieri assenti nella prima convocazione. Tali nuovi avvisi, che potranno contenere solo gli argomenti della prima convocazione, dovranno essere consegnati almeno 12 ore prima di quella fissata per la riunione.
4. Per il computo dei termini si osservano le disposizioni di cui all'art. 155 del Codice di procedura civile.
5. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio.

Art. 18:

Avviso di convocazione – Consegna – Modalità

1. Il Consiglio è validamente convocato con avviso trasmesso a ciascun Consigliere, mediante uno qualsiasi dei seguenti sistemi:
 - raccomandata con avviso di ricevimento;
 - posta elettronica ad indirizzo mail espressamente dichiarato dal consigliere;
 - telefax;
 - telegramma.

2. L'invio della convocazione effettuato mediante uno qualsiasi dei sistemi di cui al comma precedente esonera l'Unione da ogni responsabilità per la mancata effettiva comunicazione dell'avviso ad un Consigliere.
3. L'avviso di convocazione è altresì inviato ai Sindaci dei Comuni membri.

Art. 19:

Pubblicazione dell'avviso di convocazione

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all'Albo Pretorio on-line dell'Unione rispettivamente nei cinque giorni e nei tre giorni precedenti quello della riunione. Il Segretario verifica che tale pubblicazione risulti nel giorno precedente la riunione ed in quello in cui la stessa ha luogo.
2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie, sono pubblicati sul sito internet almeno 24 ore prima della riunione.
3. Entro i termini previsti per la consegna ai Consiglieri, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze viene inviata a cura della segreteria, assicurandone il tempestivo recapito all'Organo di revisione dei conti.

Art. 20:

Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno consiste nell'elenco sommario e sintetico degli oggetti da trattare in ciascuna seduta del Consiglio ed è compilato dal Presidente.
2. Hanno la precedenza:
 - a) la lettura e l'approvazione del verbale della seduta precedente;
 - b) le comunicazioni del Presidente e degli Assessori;
 - c) le mozioni e gli ordini del giorno;
 - d) le proposte delle autorità governative;
 - e) le proposte delle autorità regionali;
 - f) le questioni attinenti gli organi istituzionali;
 - g) le proposte del Presidente, degli Assessori e dei Consiglieri;
 - h) gli affari da discutere in seduta segreta;
 - i) le interrogazioni e le interpellanze.
3. Qualora, dopo l'invio dell'ordine del giorno, sorga la necessità per motivi d'urgenza di aggiungere nuovi argomenti per la discussione del Consiglio, potranno essere fatti uno o più ordini del giorno aggiuntivi, sempreché siano consegnati ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima della data e dell'ora fissata per la convocazione del Consiglio, ma in questo caso, ogni qualvolta la maggioranza dei Consiglieri e delle quote presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

Art. 21:

Deposito atti per la consultazione

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso l'Unione, almeno due giorni prima della riunione.
2. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.
3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti commi, nel testo completo dei pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati o comunque direttamente attinenti alle proposte depositate.

Art. 22:

Sedute di prima e seconda convocazione – Validità delle adunanze

1. Le sedute di prima convocazione sono valide quando risultino presenti almeno la metà dei Consiglieri assegnati, senza computare al tal fine il Presidente.
2. Le sedute di seconda convocazione sono invece valide quando risultino presenti almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare al tal fine il Presidente.
3. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza stessa; i consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
4. Le sedute di seconda convocazione dovranno aver luogo non prima di ventiquattrore da quella della prima convocazione.
5. La seduta è di seconda convocazione soltanto per gli oggetti che erano stati iscritti all'ordine del giorno della seduta precedente e per i quali non sia stato possibile deliberare a causa della mancanza del numero legale, regolarmente verbalizzata.
6. Quando per deliberare la legge o lo Statuto richiedano particolari quorum strutturali o funzionali, è a questi che si fa riferimento agli effetti del numero legale, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 23:

Sedute pubbliche e sedute segrete

1. Di norma le sedute del Consiglio sono pubbliche.
2. L'adunanza del Consiglio si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento della capacità, moralità, correttezza o sono esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
3. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
4. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i Consiglieri a chiuderla senza ulteriori interventi.
5. Il Consiglio può deliberare il passaggio in seduta segreta, per ulteriore dibattito e votazione, solo quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento sulle capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
6. Laddove appaia logicamente presumibile che la trattazione da parte del Consiglio di un determinato argomento comporti una valutazione su fatti e circostanze di cui al comma che precede, esso sarà iscritto all'ordine del giorno in seduta segreta.
7. Gli argomenti in seduta segreta sono sempre discussi dopo aver esaurito la trattazione di quelli della seduta pubblica.
8. Il Presidente, prima di dichiarare aperta la discussione dell'argomento da trattare in seduta segreta, dispone che le persone estranee al Consiglio, fatta eccezione per il Segretario dell'Unione, escano dall'aula.

Art. 24:

Adunanze aperte

1. Quando rilevanti motivi di interesse generale lo richiedano oppure venga ritenuto opportuno acquisire su determinati argomenti e problemi il parere di associazioni, enti, organismi ed anche di singole persone, il Presidente indice adunanze consiliari aperte.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni,

delle associazioni sociali, politiche, sindacali, culturali, sportive, di volontariato, non necessariamente locali, interessate al tema in trattazione. In tali adunanze può essere trattato il solo argomento iscritto all'ordine del giorno.

3. Nel corso di tali particolari adunanze, il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno, ed illustrano al Consiglio gli orientamenti propri o degli enti e delle parti sociali rappresentati.

4. Durante le adunanze aperte del Consiglio non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico dell'Unione.

Art. 25:

Persone ammesse nella sala delle adunanze

1. Poiché, di massima, le adunanze del Consiglio sono pubbliche, qualsiasi cittadino è ammesso nella sala. Il pubblico assiste alle sedute nella parte ad esso riservato.

2. Nessuna persona estranea al Consiglio può aver accesso, durante la seduta, nella parte della sala riservata ai Consiglieri, ad eccezione del Segretario dell'Unione, di chi legittimante lo sostituisce o coadiuva e dei vigili urbani, su disposizione del Presidente. A secondo delle esigenze nella materia in discussione, potrà inoltre essere ammessa la presenza in sala di funzionari o persone, a richiesta del Presidente, il cui intervento sia ritenuto opportuno ai fini di un maggior contributo tecnico sull'argomento. Gli assessori dell'Unione partecipano di diritto alle sedute del Consiglio.

3. Solo i Consiglieri hanno il diritto di interloquire nelle questioni poste all'ordine del giorno, riconoscendosi tale possibilità per il pubblico limitatamente agli affari da trattare nel corso delle adunanze aperte, convocate per acquisire su determinati argomenti e problemi il parere di associazioni, enti, organismi, o di singole persone.

Art. 26:

Segreteria delle adunanze

1. Il Segretario dell'Unione partecipa alle adunanze del Consiglio con funzioni consultive, referenti e di assistenza.

2. In caso di sua assenza o impedimento ne fa le veci chi legittimante lo sostituisce.

3. Il Segretario cura la redazione del processo verbale delle sedute, pubbliche e segrete, esegue l'appello nominale e coadiuva il Presidente per il regolare andamento dei lavori del Consiglio.

4. Nel caso in cui il Segretario debba allontanarsi dalla sala per una delle cause di incompatibilità espressamente previste dalla legge in relazione all'argomento da trattarsi, le funzioni ad esso incombenti, per il solo detto argomento, saranno disimpegnate da un consigliere scelto dal Consiglio a maggioranza dei presenti.

Art. 27:

Scrutatori

1. Qualora necessiti il Presidente designa tre Consiglieri alle funzioni di scrutatore, con il compito di assisterlo nelle votazioni, tanto pubbliche quanto segrete, e nell'accertamento dei relativi risultati.

2. Il rappresentante delle minoranze, se presente, è designato di diritto.

Art. 28:

Interventi

1. Spetta al Presidente di dirigere e moderare la discussione, porre le questioni, proclamare il risultato delle votazioni, dichiarare l'apertura e la chiusura delle sedute.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente deve ispirarsi a criteri di imparzialità, a tutela delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei Consiglieri.
3. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine degli altri interventi.
4. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.
5. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al Regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
7. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal Regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

Art. 29:
Inizio dei lavori

1. Trascorsi al massimo trenta minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione, il Presidente invita il Segretario a fare l'appello nominale dei Consiglieri.
2. Qualora sia presente il numero dei Consiglieri nonché le quote di rappresentanza richieste, il Presidente dichiara aperta l'adunanza.
3. Per contro, nel caso manchi il quorum strutturale, il Presidente dichiara deserta l'adunanza ed il Segretario ne stende il relativo verbale, nel quale deve essere indicato il nome dei Consiglieri intervenuti e precisa l'ora della dichiarazione della seduta deserta.
4. Allo stesso modo si procede allorché la mancanza del numero legale sia accertata in corso di seduta.
5. In tal ultimo caso, peraltro, la richiesta di verifica del quorum può essere avanzata soltanto dopo che sia stata esaurita la discussione sull'affare in trattazione.
6. I Consiglieri presenti all'appello prima di uscire dall'aula hanno l'obbligo di darne avviso al Segretario dell'assemblea, il quale, nel caso venisse a mancare il numero legale, ne informa il Presidente per le determinazioni di cui ai commi precedenti.
7. Sussiste per i Consiglieri l'obbligo di dare avviso al Segretario del loro ingresso in aula anche nel caso in cui questa avvenga a seduta già dichiarata aperta.
8. All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il Presidente effettua eventuali comunicazioni proprie e della Giunta sull'attività dell'Unione e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità.

Art. 30.
Comportamento dei Consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti, i Consiglieri hanno diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure riguardanti atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi, con esclusione di qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.
2. Se un Consigliere pronuncia parole sconvenienti divaga su altri argomenti oppure contravviene al divieto di cui al comma precedente, il Presidente lo richiama.
3. Dopo un secondo richiamo senza che il Consigliere tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su richiesta, senza ulteriore discussione, decide con voto palese.
4. E' vietato ogni intervento non attinente all'argomento in discussione.
5. Ugualmente, non è consentito all'oratore allontanarsi dal suo posto o di parlare a nome di Consiglieri assenti.

Art. 31.

Discussione oggetti iscritti all'ordine del giorno

1. La trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno avviene secondo l'ordine di iscrizione degli stessi.
2. Quando vi sono motivi d'opportunità o di urgenza, su proposta di qualunque membro, il Consiglio può decidere di variare l'ordine di trattazione degli argomenti in discussione.
3. Ciascun Consigliere ha diritto di esprimere il suo pensiero sull'argomento in discussione nel limite massimo di dieci minuti.
4. A nessuno è permesso di interrompere colui che parla, tranne che al Presidente e per il solo richiamo all'osservanza di legge o di Regolamento.
5. A ciascun Consigliere è consentito, nella discussione di ogni argomento, di riprendere la parola una sola volta e sempre per un tempo non superiore a dieci minuti.
6. Il limite massimo di tempo per ogni intervento, anche in sede di replica, è fissato in quindici minuti per ogni Consigliere in occasione della discussione dei seguenti affari:
 - norme statutarie e regolamentari;
 - attività programmatiche;
 - bilancio di previsione;
 - provvedimenti per il riequilibrio della gestione;
 - rendiconto della gestione;
 - piani territoriali ed urbanistici;
 - accordi di programma e convenzioni tra Enti;
 - forme gestionali di servizi;
 - per la trattazione di ogni argomento non ricompreso nelle tipologie suddette quando il Presidente lo consente.
7. Qualora il relatore ritenga di non poter illustrare l'argomento entro i limiti di tempo di cui ai commi precedenti provvederà a consegnare a tutti i Consiglieri una relazione scritta almeno 24 ore prima dell'adunanza.
8. La trattazione di un argomento all'ordine del giorno può essere sospesa su proposta del Presidente o di un Consigliere per essere successivamente proseguita, per ulteriore discussione o per la votazione, nell'ambito della medesima seduta o di una prossima.
9. In caso di opposizione, sulla proposta di sospensione decide il Consiglio, seduta stan-
te, senza discussione.

Art. 32:

Ordine degli interventi

1. Su ciascun argomento iscritto all'ordine del giorno ha diritto ad avere per primo la parola il presentatore della proposta, al fine d'illustrarne le ragioni.
2. Ove si tratti di proposte fatte da più di un Consigliere, il diritto di illustrarla spetta al primo firmatario ovvero al Consigliere appositamente incaricato, al riguardo, dagli altri.
3. Il Presidente concede, successivamente, la facoltà di parlare secondo l'ordine delle richieste.

Art. 33:

Chiusura della seduta - Mancato esaurimento dell'ordine del Giorno

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno ed eseguite le relative votazioni e proclamazioni, il Presidente dichiara sciolta la seduta.
2. Qualora non possa ultimarsi, per qualsiasi ragione, la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno il Presidente sospende la seduta.
3. La determinazione del giorno e dell'ora in cui deve aver luogo la successiva adunanza, salvo che il Consiglio stesso lo stabilisca immediatamente, è presa dal Presidente.

4. L'avviso di convocazione per la prosecuzione dei lavori dovrà contenere l'ordine del giorno degli argomenti ancora da trattare ed essere notificato a tutti i Consiglieri almeno ventiquattro ore prima di quella fissata per la riunione, che è sempre di prima convocazione.
5. Nel caso che la determinazione di cui al precedente 3° comma venga stabilita dal Consiglio, l'avviso di convocazione sarà notificato ai soli Consiglieri assenti.

Art. 34:

Votazioni delle proposte - Modalità generali

1. L'espressione del voto dei consiglieri è effettuata, normalmente, in forma palese.
2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi articoli.
3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo Statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
4. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
5. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza, e nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente Regolamento, per la legittimità della votazione stessa.
6. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
7. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del Regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

Art. 35:

Votazioni in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano. Spetta al Presidente indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalità con la quale la stessa sarà effettuata.
2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione.
3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario, il Presidente ne proclama il risultato.
4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione. In tal caso assistono al controllo del risultato della votazione, su invito del Presidente, anche i Consiglieri scrutatori.
5. I Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima dell'espressione del voto o dell'astensione.

Art. 36:

Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei Consiglieri.
2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "sì", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.

3. Il Segretario effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.
4. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 37:
Votazioni segrete

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede.
2. Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso:
 - a) le schede sono predisposte dalla segreteria, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;
 - b) ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio ovvero dal Presidente.
3. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine, dal primo in eccedenza.
4. Quando la legge, lo statuto od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportino il maggior numero di voti.
5. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
6. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.
7. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.
8. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.
9. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori.

Art. 38:
Annullamento e rinnovazione della votazione

1. Quando si verifichino irregolarità nella sua votazione, il Presidente, valutate le circostanze, può procedere all'annullamento di essa e disporre l'immediata ripetizione.
2. L'irregolarità può essere accertata dal Presidente ovvero essere denunciata da qualsiasi Consigliere prima o immediatamente dopo la proclamazione dell'esito della votazione. In ogni caso la decisione spetta al Presidente.

Art. 39:
Dichiarazione di voto

1. Prima della votazione, anche se da rendersi in forma segreta, i Consiglieri possono fare dichiarazioni sul voto e sui motivi che lo determinano.
2. Ogni dichiarazione di voto deve essere contenuta nel limite di cinque minuti.
3. Prima delle dichiarazioni di voto, i Consiglieri hanno diritto di ottenere dal Presidente brevi interruzioni dei lavori, al fine di formulare con maggiore precisione o chiarezza l'oggetto della dichiarazione.

Art. 40:
Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un quorum speciale di maggioranza di voti, gli atti di competenza del Consiglio, sono assunti validamente con il voto favorevole di componenti – e Presidente – che rappresentino più della metà dei componenti medesimi e delle quote di rappresentanza in testa.
2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Le schede bianche o nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula "Il Consiglio ha approvato" oppure "Il Consiglio non ha approvato".
5. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti e delle rispettive quote di rappresentanza in testa. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art. 41:
Verbale delle sedute - Contenuto e firma

1. Delle sedute consiliari è redatto processo verbale a cura del Segretario o di chi legittimamente lo sostituisce.
2. Il verbale deve riportare il resoconto della riunione, l'indicazione della proposta e l'annotazione del numero dei voti favorevoli e contrari espressi per ogni proposta.
3. Il verbale, deve, altresì, indicare l'ora d'inizio della seduta, i nomi dei Consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con la specificazione di quelli che si sono astenuti, ed il nominativo degli scrutatori.
4. Nel verbale si deve, infine, constatare se le deliberazioni siano state adottate in seduta pubblica o segreta e quale forma di votazione sia stata eseguita.
5. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto delle precisazioni che egli ritenga opportuno. Ha facoltà, inoltre, di chiedere che nel verbale siano inserite integralmente le proprie dichiarazioni. In tal caso l'interessato dovrà dettare lentamente al Segretario il testo della propria dichiarazione o presentarlo per iscritto alla Segreteria. Tale consegna può avvenire anche durante la seduta del Consiglio.
6. Il Segretario è tenuto ad inserire a verbale soltanto i punti salienti degli interventi, salvo che nei casi di dichiarazione di cui sia chiesto l'inserimento a verbale, e delle dichiarazioni di voto. L'acquisizione integrale di tutti gli interventi e delle dichiarazioni di voto potrà essere operata mediante registrazione, previo assenso unanime del Consiglio. Successivamente eventualmente verrà disposta la ritrascrizione di tutta la discussione acquisita come sopra, che comunque non costituisce allegato alla deliberazione.
7. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale ed il Segretario provvede ad escluderle. Soltanto quando il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta scritta, nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale.
8. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
9. Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali dell'Unione, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto ai terzi.
10. Il verbale è sottoscritto dal Presidente della seduta e dal Segretario.

Art. 42:

Approvazione del verbale della seduta precedente

1. Il Presidente dà lettura del processo verbale della seduta precedente ed invita i Consiglieri a comunicare le eventuali osservazioni.
2. Il Consiglio, ai fini di un più spedito svolgimento dei lavori, può dare per letto il verbale depositato a disposizione dei Consiglieri, insieme agli atti della seduta, affinché, questi abbiano potuto prenderne visione e fare per iscritto le loro osservazioni.
3. Su processo verbale non è concessa la parola se non a chi intende proporre rettifiche o chiarire il pensiero espresso nella seduta precedente.
4. Qualora sul verbale non siano fatte osservazioni, esso è approvato con votazione per alzata di mano; quando un Consigliere lo richiede, il Segretario provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per scritto, quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale.
5. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un Consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.
6. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale dell'adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario e portano l'indicazione della data dell'adunanza nella quale le rettifiche sono state approvate.
7. L'approvazione del verbale ha luogo in seduta pubblica anche per la parte riguardante gli argomenti trattati in seduta segreta, di cui comunque non potrà essere data lettura.

Art. 43:

Diffusione del Regolamento

1. Unitamente all'avviso di convocazione della prima seduta consiliare successiva alle elezioni, ai consiglieri proclamati eletti viene consegnata una copia dello Statuto ed una copia del presente Regolamento.
2. In occasione delle sedute del Consiglio una copia del presente Regolamento deve essere depositata nella sala delle adunanze, a disposizione dei consiglieri.

Art. 44:

Approvazione del Regolamento e successive modifiche

1. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio con la maggioranza assoluta dei componenti.
2. Con la stessa maggioranza di cui al comma 1 il Consiglio approva le modifiche alle disposizioni del Regolamento medesimo ovvero un nuovo Regolamento sostitutivo.

Art. 45:

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio allo Statuto dell'Unione nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, in quanto applicabili.

Art. 46:
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sia divenuta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
arch. Enrico Calderoni

IL SEGRETARIO
dott. Giovanni Boggi

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. N° 267/2000

Favorevole in merito alla regolarità tecnica.

IL SEGRETARIO
dott. Giovanni Boggi

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Unione Montana, per 15 giorni consecutivi (art. 124 D.Lgs. n° 267/2000).

Arizzano, li

IL SEGRETARIO
dott. Giovanni Boggi

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- ☐ è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n° 267/2000).
- ☐ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;

Arizzano, li

IL SEGRETARIO
dott. Giovanni Boggi

E' copia conforme all'originale.

Arizzano, li

IL SEGRETARIO
dott. Giovanni Boggi